



UNIONE ITALIANA FORENSE
Sezione di Roma

Documento

Inaugurazione anno Giudiziario 2020 Corte di Appello di Roma

Sempre più frequentemente assistiamo ad interventi legislativi in tema di giustizia penale che, incidendo sulle norme di sistema e sugli istituti giuridici fondamentali, mettono a repentaglio non solo la funzione stessa dell'accertamento della verità e del corretto interesse a perseguire i reati ma, altresì, la necessaria tutela dei diritti fondamentali della persona sia essa vittima che possibile autore di reato.

Per fare un esempio basta ricordare l'art. 162 ter c.p. (estinzione del reato per condotte riparatorie), istituto giuridico introdotto con la legge n. 103 del 2017 che, lungi dall'essere l'applicazione della Direttiva Comunitaria 2012/29/UE, in tema di vittime di reato ed espressione di giustizia riparativa, prescinde dal requisito essenziale richiesto dal legislatore europeo e, cioè, il “ *consenso*” della persona offesa e dal percorso riabilitante tra vittima ed autore del reato.

Una scia legislativa che già attraverso l' istituto della “*Messa alla prova*” (art 168 bis c.p. introdotto con la legge n. 67 del 2014) , senza alcuna tutela delle prerogative risarcitorie delle vittime di reato , aveva reso evidente come l'interesse non era certo una tutela dei diritti delle vittime di reato o la rieducazione dell'imputato.

Per assecondare, poi, le “*richieste* “ in ambito europeo, veniva introdotta, con la legge n. 103 del 2017 , la necessità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, a seguito di impugnazione del Pubblico Ministero (introduzione dell'art. 603 comma 3 bis), dimenticandosi che anche le parti civili, per le statuizioni di competenza, potevano fare appello e che per una semplice ragione di “*parità di parti*” , anche in questo caso, si doveva procedere alla rinnovazione dibattimentale.

La celerità del processo, veniva messa a dura prova con la sospensione della prescrizione per un anno e sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo in appello con la modifica dell'art. 158 c.p. sempre con la legge n. 103 del 2017.

Nonostante l'intervento, in tema di prescrizione dei reati della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43 del 10 aprile 2018, ove veniva affermato: “ *Un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, nel nostro ordinamento giuridico rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma Cost., con formula di particolare ampiezza. ...*”, veniva introdotta la legge n. 3 del 2019, (legge Bonafede) che al secondo comma dell'art. 159 c.p., prevede :” *il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna*”.

La semplice lettura del titolo della legge emessa in tema di “ *misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di partiti e movimenti politici*”, evidenzia la volontà di incidere sui delitti contro la pubblica amministrazione e la lettura delle disposizioni contenute evidenzia una scarsa conoscenza degli istituti giuridici del nostro ordinamento.

Se la volontà politica era una forma di giustizialismo senza tempo per i delitti contro la P.A. e alle violazioni poste in essere dei partiti politici ben si sarebbe potuto intervenire solo su di essi con previsione di una diversa “*prescrizione*” e considerazione come reati di particolare “*gravità*” meritevoli di adeguato trattamento.

La soppressione per tutti i reati “di fatto” di un istituto giuridico – la prescrizione - che in un sistema di norme si inserisce garantendone il funzionamento - se pur tardivo e con problematiche strutturali/organizzative degli uffici giudiziari, è espressione di una grave incompetenza e frutto di un'impostazione ideologica, foriera solo di gravi errori e tale da determinare la crescita del conflitto sociale.

La responsabilità politica, ma anche personale, di un simile disastro non è a carico solo di chi l' ha ideata e proposta ma anche di chi l' ha approvata e di chi, avendo gli strumenti, non l' ha rimossa.

Il diritto all'oblio, la funzione rieducativa della pena, il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza (per quest'ultima si veda anche la DIRETTIVA UE 2016/343 del 9 marzo 2016), sono concetti sconosciuti ed estranei al legislatore della legge n. 3 del 2019 che, ha , quale *quid pluris*, un'infantile considerazione della giustizia in violazione non solo dei principi interni -come rilevato dalla Corte Costituzionale- ma, soprattutto, di diritto comunitario, nonostante l'art. 117 della Costituzione.

Il diritto all'oblio contiene un corollario la cui comprensione è di semplice portata e, cioè, che la funzione rieducativa della pena prevista dalla nostra Costituzione all' art. 27 (vedi anche l'art. 47 della Carta di Nizza) ci obbliga ad agire nell'immediatezza del fatto /reato non certo quando ormai il soggetto presunto autore è già rieducato e, semmai , è una persona completamente diversa rispetto al giorno del commesso reato.

Le soluzioni proposte, ultimamente, per la riforma della giustizia penale, dalle forze governative arrivano fino al punto di voler punire indiscriminatamente i ritardi senza minimamente preoccuparsi della mancanza delle strutture, del personale e gli strumenti elementari per produrre e rendere efficiente il sistema.

Alla giustizia mancano i fondi e gli stanziamenti di bilancio – personale e strutture - questo è il problema e la causa di tutti i mali.

E quanto si parla di strutture, appare inaccettabile, e lo ripeteremo ogni anno , per fare solo un esempio, che un municipio come Ostia, di più di centomila abitanti non abbia più la sede del Tribunale e del Giudice di Pace.

Una sede giudiziaria che non doveva e poteva essere soppressa e che deve essere immediatamente riaperta.

Per non parlare delle gravi carenze strutturali e di personale del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha ormai come conseguenza il fatto che i detenuti nelle carceri romane chiedono di essere trasferiti fuori regione pur di avere una minima considerazione delle loro istanze. Diritti negati e diritti inesistenti, meglio andare lontano dalla famiglia, pur di avere la speranza di ricevere un minimo di ascolto.

Queste osservazioni valgono anche per la giustizia civile nella quale la carenza di efficienza funzionale si risolve in un danno non solo delle parti ma anche della funzione difensiva, valutata sotto il profilo dell'azione professionale e della sua economicità, fino ad incidere, in materie delicate come la giustizia minorile e i diritti fondamentali della persona.

L'UIF ha programmato per il prossimo 27 febbraio, nella sala Unità d'Italia, un convegno sulla riforma del processo civile, dal non casuale titolo “ il processo giusto come utopia”.

Più articolate posizioni saranno assunte dall'UIF dopo tale convegno. Allo stato si può sinteticamente osservare come le riforme degli ultimi dieci anni sembrino avere quale scopo più che curare un servizio pubblico essenziale, e quindi anche uno strumento per l'esercizio della professione, la creazione di un archetipo di supplenza alla disorganizzazione .

Paradossale è l'eterogenesi dei fini dell'art. 111 cost. , evidente il ritorno al processo scritto, il proliferare dei filtri e di norme di sbarramento. Sintomatica appare quindi la sostituzione della citazione con il ricorso la cui criticata funzionalità è stata già verificata con la procedura ex art. 702 bis c.p.c. .

Quale che sia il rito, senza mezzi, senza strutture e senza soggetti all'uopo selezionati la giustizia non può funzionare e non può essere efficacemente amministrata e il rito si riduce alla funzione di restituzione delle tutele e a lungo termine finirà per causare, probabilmente, un grave disordine sociale.

Buon anno giudiziario

Il presidente dell ' UIF sezione di ROMA

Avv. Antonio Ferdinando De Simone